REGOLAMENTO (CEE) N. 1572/83 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1983

che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1983/1984

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1984/82 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1614/79, il Consiglio fissa ogni anno un prezzo minimo per i semi di soia; che tale prezzo è fissato ad un livello che garantisca ai produttori di vendere i semi di soia al prezzo più vicino possibile al prezzo d'obiettivo, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dei semi dalle zone di produzione verso le zone di trasformazione;

considerando che, per raggiungere questi obiettivi, il prezzo minimo deve essere fissato per una qualità tipo e per uno stadio ben determinati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1983/1984, il prezzo minimo dei semi di soia di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1614/79 è fissato a 49,43 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce ai semi rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1571/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1983/1984 (4).

Tale prezzo s'intende per merce in partenza dalle zone di produzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1983.

Per il Consiglio
Il Presidente
I. KIECHLE

(1) GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.
(2) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 7.
(3) GU n. C 32 del 7. 2. 1983, pag. 17.

(4) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.